



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

..//..

- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente approvazione del regolamento interno dell'Accademia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTA** la legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare con annesso

elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, il quale prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere chiesti specifici requisiti psicofisici;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale - a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 - in particolare l'articolo 20, comma 3, il quale prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;

VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53, recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare;

VISTO il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

PARTE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Concorsi nelle Accademie delle Forze armate

1. Per ogni anno accademico potranno essere indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - a) Esercito:
 - 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
 - c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
 - d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi potranno essere previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari ed, eventualmente, di altre categorie di concorrenti.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non emanare, revocare o annullare il presente e i predetti bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli

specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) avere un'età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data indicata negli specifici bandi di concorso. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Tale elevazione del limite di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applicherà ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
 - b) essere cittadini italiani;
 - c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico indicato negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - g) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile) salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n.130, recante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla suddetta legge n. 230/1998.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), i concorrenti dovranno possedere anche i seguenti requisiti generali:
- a) essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso;
 - b) non aver superato alla data indicata nello specifico bando di concorso il ventiduesimo anno di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare

prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni;

- c) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per insufficiente attitudine professionale o militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno:
 - a) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
 - b) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
5. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di personale, negli specifici bandi di concorso.
6. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.
7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
8. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) l'ammissione al corso dei vincitori sarà subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, oltre che del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, anche dell'astensione dei comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.
9. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere a) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, lettera b), dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
10. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

Articolo 3

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Lo svolgimento del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) prove di efficienza fisica.
4. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - e) prova facoltativa di informatica;
 - f) prova orale di lingua inglese;
 - g) prova orale di matematica;
 - h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
5. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prove di efficienza fisica;

- c) accertamenti psicofisici;
 - d) prova scritta di composizione italiana;
 - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - h) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
6. Alle fasi concorsuali di cui sopra i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.
7. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al presente articolo.
8. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 4

Commissioni

1. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. Per le prove e gli accertamenti del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
3. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali;
 - f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
4. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno nominate, con successivi decreti:

- a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie generali di merito.
5. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del punteggio agli idonei al termine del tirocinio;
 - e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.

Articolo 5

Accertamenti psicofisici

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.

4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo:
 - 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
 - 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
 - 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
 - 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5;
 - b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
 - 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.

6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a:
 - 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
 - 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno produrre certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed avrà una validità semestrale. Dovrà, altresì, essere conforme allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà la mancata ammissione del concorrente agli accertamenti psicofisici. I concorrenti affetti da deficit di G6PD, che saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati idonei i concorrenti per il ruolo naviganti normali risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inidoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati idonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;

apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.

11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 6

Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici bandi di concorso.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso presso le università.

I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.

Articolo 8

Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risultassero sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta d'italiano. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 9

Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.

Articolo 10

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
 - a) degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
 - b) dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
 - c) dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente;
 - d) dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma ovvero dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di truppa.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

Articolo 11

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali di complemento, dai ruoli degli ufficiali in ferma prefissata, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonché dal ruolo dei sergenti ovvero dalla categoria dei volontari di truppa delle Forze armate/Arma dei carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 12

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante i corsi stessi.

Articolo 13

Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. La nomina a Sottotenente in servizio permanente decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante ufficiale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici bandi di concorso.

Articolo 15

Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio alla parte II del presente decreto.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

Articolo 16

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 80 (ottanta) allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2010-2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) n. 55 (cinquantacinque) del ruolo normale dell'Arma aeronautica, di cui:
 - 1) n. 45 (quarantacinque) del ruolo naviganti normale, specialità pilota;
 - 2) n. 10 (dieci) del ruolo normale delle armi;
 - b) n. 11 (undici) del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
 - c) n. 6 (sei) del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - d) n. 8 (otto) del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano frequentatori di corso regolare dell'Accademia aeronautica.

2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare:
 - a) per i posti a concorso di cui al presente articolo, comma 1, lettera a);
 - b) per i posti a concorso di cui al presente articolo, comma 1, lettera a), per il solo ruolo naviganti normale, specialità pilota;
 - c) per i posti a concorso di cui al presente articolo, comma 1, lettera a), per il solo ruolo normale delle armi;
 - d) soltanto per i posti di cui al presente articolo, comma 1, lettera b);
 - e) soltanto per i posti di cui al presente articolo, comma 1, lettera c);
 - f) soltanto per i posti di cui al presente articolo, comma 1, lettera d).

Se partecipanti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno specificare anche il ruolo (naviganti normale, specialità pilota o normale delle armi) per il quale intendono concorrere. In mancanza di indicazione gli stessi verranno d'ufficio ritenuti partecipanti per entrambi i predetti ruoli. Considerate le spese sostenute dall'Amministrazione militare per l'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota

di cui al successivo articolo 33, i concorrenti che saranno ammessi alla frequenza del predetto corso di pilotaggio e che avranno conseguito il brevetto di pilota non potranno essere iscritti in altra graduatoria di merito salvo che nei casi indicati ai successivi articoli 29 e 33.

3. Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera d), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verrà confermata - per l'anno accademico 2010-2011 - anche per gli allievi dell'Accademia aeronautica, la procedura concorsuale potrà subire, solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera d), e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
4. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica - anche successiva all'ammissione in Accademia - del possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 18 del presente decreto, saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia aeronautica.
5. Durante la permanenza in Accademia:
 - a) gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che consente, attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento della laurea magistrale (già specialistica). I piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia aeronautica per indirizzare opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza armata;
 - b) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea magistrale (già specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o civile. La suddivisione tra i vari corsi sarà effettuata d'autorità dal Comando dell'Accademia aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica che definirà, in ogni caso, i piani degli studi in osservanza delle esigenze della Forza armata e della necessità di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la competente università anche durante gli anni accademici successivi al primo;
 - c) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi universitari, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza;
 - d) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico seguiranno un corso di studi universitari, per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. L'Accademia aeronautica definirà, in ogni caso, il piano degli studi in osservanza delle esigenze della Forza armata e della necessità di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con l'università anche durante gli anni accademici successivi al primo.

6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
- a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - b) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria o di quella specialistica magistrale in ingegneria non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
 - c) i concorrenti in possesso della laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia aeronautica avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.

7. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa vigente.
8. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo articolo 33.
9. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'Accademia aeronautica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
- a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2010-2011 presso le università.

I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

10. Per le spese di vitto ed alloggio e di prima vestizione degli allievi del primo e secondo anno di corso si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 11, comma 1. Tali spese saranno a carico dei frequentatori a decorrere dal terzo anno di corso. Le spese per l'acquisto dei libri di testo in commercio durante il primo e secondo anno di corso sono a carico dell'Amministrazione militare e, successivamente, a decorrere dal terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori.
11. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.

Articolo 17

Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente articolo 16 gli allievi delle Scuole militari, sempreché conseguano, al termine dell'anno scolastico 2009-2010, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultino idonei al termine del concorso, usufruiranno di una riserva di posti complessiva pari al 30% di quelli previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso la Scuola militare dell'Aeronautica ed il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito e della Marina. I suddetti posti riservati sono così ripartiti:

- a) 17 (diciassette) per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), rispettivamente 14 (quattordici) per il ruolo naviganti normale, specialità pilota - di cui 10 (dieci) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 4 (quattro) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari - e 3 (tre) per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica - di cui 2 (due) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
 - b) 3 (tre) per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) di cui 2 (due) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica - e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
 - c) 2 (due) per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera c) di cui 1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica - e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
 - d) 2 (due) per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera d) di cui 1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica - e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari.
2. In ciascuna graduatoria i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Qualora il numero dei posti in uno o più dei corsi dovesse essere modificato come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3, e 16, comma 11 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati di cui al precedente comma 1 verrà ricalcolato applicando le percentuali sopra indicate.

Articolo 18

Requisiti specifici di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 16 possono partecipare coloro che:
 - a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2010 il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2010, cioè siano nati nel periodo dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1993, estremi compresi. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elevazione del limite di età, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a). Le predette disposizioni, relative all'elevazione del limite di età, non si applicano per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - b) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010 il titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti dovranno, inoltre, possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui al precedente articolo 2, commi 1, 3, 6 e 7. Dovranno, altresì, possedere gli specifici requisiti fisici di cui al precedente articolo 5, comma 5.

Articolo 19

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata on-line a mezzo della procedura disponibile sui siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it, entro il 30 gennaio 2010 seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Solo in caso di temporanea indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modulo stesso. Il modulo potrà essere reperito sui siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

In caso di indisponibilità potrà essere utilizzata copia riprodotta fotostaticamente fronte/retro del citato modulo.

2. La domanda, comunque redatta dal concorrente, quale conferma di effettiva partecipazione, pena la mancata ammissione al concorso, dovrà essere:
 - a) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non necessita di autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comporterà la mancata ammissione al concorso;
 - b) spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA), a pena di decadenza, entro il 30 gennaio 2010. Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. L'istruttoria delle domande dei concorrenti militari in servizio e allievi delle Scuole militari dovrà essere curata ai sensi del successivo articolo 30. I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare entro il medesimo termine la domanda anche tramite le Autorità diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'immediata trasmissione al Comando dell'Accademia aeronautica, all'indirizzo sopra riportato.

Il concorrente dovrà avere cura di conservare copia della domanda, da esibire all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, come indicato nel successivo articolo 21, comma 3.

3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà dichiarare:
 - a) il/i ruolo/i per il/i quale/i intende concorrere, con le rispettive modalità, come indicato all'articolo 16, commi 1 e 2. Il concorrente potrà modificare dette preferenze esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, se partecipante per entrambi i ruoli di cui al citato articolo 16, comma 1, lettera a), una volta scaduto detto termine, non potrà rinunciare ad uno dei due. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
 - b) la lingua straniera nella quale intende eventualmente sostenere l'ulteriore prova orale facoltativa, scelta tra quella araba, francese, russa, spagnola e tedesca;
 - c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica;
 - d) il cognome e nome (da riportare con la stessa dizione dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita, incluse le virgole o i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi);
 - e) il codice fiscale;
 - f) di essere cittadino italiano, la località, provincia e data di nascita. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto agli obblighi militari;
 - g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, venisse incorporato in un reparto/ente militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma o fax (numero 081/7355083) o e-mail (aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it), all'Accademia aeronautica il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovrà altresì segnalare tempestivamente all'Accademia aeronautica, a mezzo telegramma o fax (numero 081/7355083) o e-mail (aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it), ogni eventuale

variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione militare non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- h) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne all'Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva (se in possesso della doppia cittadinanza). Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che tuttavia dovrà essere informato a cura dell'interessato. Il concorrente che sia già stato collocato in congedo dovrà indicare le date di inizio e di fine servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. I concorrenti di sesso femminile che abbiano prestato o stiano prestando servizio militare volontario riporteranno i dati chiesti negli spazi del modulo di domanda relativi alla posizione militare. I concorrenti che abbiano diritto all'elevazione dei limiti d'età dovranno dichiarare tutti i periodi di servizio militare effettivamente prestato, specificando, con una dichiarazione in carta semplice da allegare alla domanda di partecipazione, per ciascuno di essi: denominazione ed indirizzo del/i reparto/i ove è stato effettivamente prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e termine; il/i grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e;
- l) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a carico;
- m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare all'Accademia aeronautica qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e all'atto dell'incorporazione;

- n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;
 - o) di godere dei diritti civili e politici;
 - p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra Accademia, Istituto di formazione o ente addestrativo delle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - q) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130, recante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla citata legge 8 luglio 1998, n. 230;
 - r) soltanto se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di non essere stato dimesso da Accademie, Scuole o altri Istituti anche di formazione delle Forze armate o di polizia dello Stato per insufficiente attitudine al pilotaggio;
 - s) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I concorrenti residenti all'estero dovranno indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio;
 - t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito;
 - u) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. L'Accademia aeronautica ha facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda, di cui al già citato allegato A al presente decreto.

Articolo 20

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 4 del presente decreto.

Articolo 21

Prova scritta di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera a) - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - alla prova scritta di preselezione, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, che avrà luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (RM) - via Tenente Colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi n. 3), secondo il seguente calendario:
 - a) 4 febbraio 2010, presentazione alle 1000 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere A e B e per tutti i concorrenti frequentatori della Scuola militare Nunziatella a prescindere dal cognome;
 - b) 4 febbraio 2010, presentazione alle 1430 per i concorrenti il cui cognome inizi con la lettera C e per tutti i concorrenti frequentatori della Scuola militare Teuliè a prescindere dal cognome;
 - c) 5 febbraio 2010, presentazione alle 1000 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere D, E ed F;
 - d) 8 febbraio 2010, presentazione alle 1000 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere G, H, I, J, K ed L;
 - e) 8 febbraio 2010, presentazione alle 1430 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere M, N ed O;
 - f) 9 febbraio 2010, presentazione alle 1000 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere P, Q ed R;
 - g) 9 febbraio 2010, presentazione alle 1430 per i concorrenti il cui cognome inizi con la lettera S e per tutti i concorrenti frequentatori delle Scuole militari Morosini e Douhet a prescindere dal cognome;
 - h) 10 febbraio 2010, presentazione alle 1000 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere T, U, V, W, X, Y e Z.
2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra indicato. Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento della prova scritta di preselezione saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 26 gennaio 2010 che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 26 gennaio 2010 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
3. Alla prova scritta di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi muniti della copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle Poste italiane, comprovante il giorno di spedizione della stessa. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché quelle contenute nell'allegato B al presente decreto. La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari, a risposta multipla, finalizzati ad accertare, attraverso un'adeguata articolazione della prova, come dettagliatamente indicato nel

già citato allegato B al presente decreto, il livello di cultura generale, nonché a valutare le capacità logiche e le attitudini mentali dei concorrenti, utili ad intraprendere con successo le attività formative previste per i ruoli di cui al precedente articolo 16. La banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le materie elencate al citato allegato B, numero 1, lettere a), b) e c), sarà pubblicata nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it non oltre la quarta settimana precedente la data di inizio della prova scritta di preselezione.

5. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la preposta commissione compilerà una graduatoria per i partecipanti per il ruolo normale dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti e ruolo delle armi) e distinte graduatorie per i partecipanti per i Corpi, al solo scopo di individuare i concorrenti che, per l'Arma aeronautica (ruolo naviganti e ruolo delle armi) e per i Corpi, saranno ammessi alla prova scritta di composizione italiana.
6. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana di cui al successivo articolo 22, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 5, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici:
 - a) 990 (novecentonovanta) per il ruolo normale dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti e ruolo delle armi);
 - b) 198 (centonovantotto) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
 - c) 108 (centotto) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - d) 144 (centoquarantaquattro) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano riportato, in ciascuna graduatoria per Arma e Corpo, lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.

I punteggi relativi alla prova scritta di preselezione saranno affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di selezione.

7. L'esito della prova scritta di preselezione sarà reso disponibile nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - del 16 febbraio 2010, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sarà comunicata la data di pubblicazione dell'esito della prova scritta di preselezione. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Ai concorrenti che hanno utilizzato la procedura on-line per la compilazione della domanda di partecipazione di cui al precedente articolo 19, comma 1, l'esito della prova, a puro titolo informativo, sarà reso noto anche a mezzo e-mail, se disponibile, alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione.

Articolo 22

Prova scritta di composizione italiana

1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalità sono indicate nel già citato allegato B al presente decreto, consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale formulati dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera b). Essa tenderà a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e maturità di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi.
2. I concorrenti rientrati nel numero dei posti di cui al precedente articolo 21, comma 6, dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo.
3. La prova avrà luogo presso l'Accademia aeronautica - via San Gennaro Agnano n. 30 - Pozzuoli il 27 febbraio 2010, con inizio non prima delle 1000 dell'orario ufficiale. I

concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la sede dell'Accademia aeronautica il giorno della prova entro le 0830 dell'orario ufficiale muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o blu e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.

4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 23 febbraio 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 23 febbraio 2010 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, durante la prova scritta non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con i membri della commissione. Durante la prova scritta sarà vietato introdurre, detenere od utilizzare nell'aula d'esame telefoni cellulari od altri apparati di comunicazione. L'elaborato dovrà essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia aeronautica e la firma di un componente della commissione, dalla stessa appositamente predesignato. I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, agende elettroniche, vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana ed il dizionario dei sinonimi e contrari messi a disposizione dalla commissione. Il concorrente che contravvenga a dette disposizioni o comunque copi in tutto o in parte lo svolgimento del tema sarà escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l'esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La commissione ed il personale di sorveglianza cureranno l'osservanza delle disposizioni stesse ed avranno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della prova non precluderà che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima.
6. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 29. L'esito della prova scritta di composizione italiana e la data di convocazione agli accertamenti psicofisici per i concorrenti risultati idonei saranno resi disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 23 aprile 2010, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sarà comunicata la data di pubblicazione dell'esito della prova scritta di composizione italiana. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. Ai concorrenti che hanno utilizzato la procedura on-line per la compilazione della domanda di partecipazione di cui al precedente articolo 19, comma 1, l'esito della prova e la data di convocazione agli accertamenti psicofisici, a puro titolo informativo, saranno resi noti anche a mezzo e-mail, se disponibile, alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana saranno convocati ai sensi del precedente articolo 22, comma 6 presso l'Istituto medico legale, ubicato in Roma in via Piero Gobetti n. 2, entro le 0700 per essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera c), all'accertamento del possesso dei requisiti chiesti dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli/specialità di cui al precedente articolo 16. Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato per la convocazione saranno considerati rinunciari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni eccetto che per i concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unità impegnate in operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di svolgimento degli accertamenti psicofisici. I predetti concorrenti potranno presentare istanza di differimento della data di convocazione allegando alla stessa una dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti l'impossibilità del candidato a rientrare in territorio nazionale entro il giorno di convocazione agli accertamenti psicofisici. Tutti i concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione all'Istituto medico legale di Roma per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti:
 - a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validità, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2009 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2010. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici;
 - b) esame radiografico del torace, comprensivo di radiografie e relativo referto, in due proiezioni (P.A./L.L.). Tali esami strumentali devono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici;
 - c) ecografia pelvica (solo se di sesso femminile) comprensiva di immagini e relativo referto, in originale od in copia conforme eseguita, entro i tre mesi precedenti la data di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici;
 - d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per gli accertamenti psicofisici). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenni dagli accertamenti psicofisici;
 - e) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. I concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno produrre il certificato di cui al precedente articolo 5, comma 7, che dovrà essere conforme all'allegato D, che

costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici;

- f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV.
2. I concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota, dovranno inoltre presentare:
 - a) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed immagini effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici;
 - b) esame radiografico, comprensivo di radiografie e relativo referto, del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni (A.P./L.L.). Tali esami strumentali devono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici;
 - c) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici.
 3. Se gli accertamenti elencati nei precedenti commi 1 e 2 vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale, sarà cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Per evitare problemi di difficoltà di lettura si consiglia di non portare la documentazione sanitaria su supporto informatico. La documentazione sanitaria presentata non verrà restituita, ad eccezione delle radiografie e del tracciato elettroencefalografico (a meno che non siano causa dello specifico giudizio di inidoneità).
 4. I concorrenti presentatisi agli accertamenti psicofisici saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni - secondo i modelli di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto - di consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto medico legale di Roma ed al protocollo vaccinale previsto per il personale militare dopo l'eventuale arruolamento.
 5. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Nel già citato allegato E al presente decreto è riportato il protocollo diagnostico che sarà praticato ad ogni concorrente.
 6. Il presidente della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera c), seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica, con indicazione del motivo;
 - c) inidoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica per il ruolo naviganti normale, con indicazione del motivo, ma idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica (giudizio espresso soltanto nei confronti dei

concorrenti che abbiano chiesto di partecipare a tutti i posti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a).

I concorrenti affetti da deficit di G6PD che siano stati giudicati idonei agli accertamenti psicofisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. Per la valutazione dell'inidoneità agli accertamenti psicofisici si richiama il precedente articolo 5, comma 10.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA), improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione in originale rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (nel qual caso sarà cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativamente a tutte le cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate all'Accademia aeronautica a mezzo fax (numero 081/7355083).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia aeronautica comunicazione telegrafica per l'invio presso la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera d). In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia aeronautica comunicherà agli interessati che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 9 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera d) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti psicofisici ovvero, solo se ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
13. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 9 espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera d) è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 24

Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale

1. L'idoneità sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici sarà accertata - ai sensi della direttiva n. 80 e successive modificazioni del Comando scuole dell'Aeronautica militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica militare - dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e), durante un periodo di tirocinio di durata, di massima, non superiore a dieci giorni calendariali, che verrà svolto presso l'Accademia aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2010.

I concorrenti saranno convocati al tirocinio ad essi riservato in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno partecipando e senza interferire con il periodo di svolgimento delle prove di esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno indicati nella lettera o telegramma di convocazione e non saranno ammesse riconvocazioni ad eccezione che per i concorrenti che sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado o per quelli alle armi impiegati all'estero presso unità impegnate in operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio genitore o se quest'ultimo versa in imminente pericolo di vita. I predetti concorrenti potranno presentare istanza di differimento della data di convocazione allegando alla stessa documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti che, nei giorni di svolgimento del tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato, lo stesso dovrà sostenere una prova dell'esame di Stato. Analogamente, i concorrenti militari impiegati all'estero presso unità impegnate in operazioni dovranno allegare all'istanza una dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti l'impossibilità del candidato a rientrare in territorio nazionale entro il giorno di inizio del tirocinio per il quale è stato convocato. La riconvocazione sarà concessa per uno dei tirocini successivi, improrogabilmente entro l'inizio dell'ultimo tirocinio riservato al ruolo per il quale il concorrente sta partecipando. La mancata presentazione determinerà l'esclusione dal concorso.

2. Se insorgono per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, è facoltà dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del presente decreto per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza o meno dell'idoneità medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
 - a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
 - b) effettueranno un programma di attività, di cui al già citato allegato B al presente decreto, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità richieste dall'articolo 1 del regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, per la futura nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi a valutare nel concorrente il possesso delle qualità di cui all'allegato B, paragrafo 3, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4);
 - c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio.
4. L'Accademia aeronautica indicherà nella convocazione la quantità ed il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con sé all'atto della presentazione per il tirocinio.
5. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate di cui al già citato allegato B al presente decreto.
6. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che:
 - a) non otterranno nel giudizio conclusivo i punteggi minimi indicati nel citato allegato B;
 - b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
 - c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive indicate nel predetto allegato B;
 - d) abbiano maturato assenze, anche non continuative, che superino complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria polifunzionale ubicata presso

l'Accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti;

- e) parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali, durante il tirocinio, venisse accertata la positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Il giudizio di idoneità è definitivo.
7. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e). Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che avrà determinato il giudizio stesso, sarà comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
8. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di lingua inglese, che si terrà a partire dal giorno successivo a quello di fine tirocinio.

Articolo 25

Prova facoltativa di informatica

1. I concorrenti, semprechè ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di informatica, indicativamente durante il periodo di svolgimento del tirocinio, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e).
2. La prova si articolerà secondo quanto indicato nel già citato allegato B, numero 4, al presente decreto. I concorrenti che non vorranno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La rinuncia è irrevocabile.
3. Al termine della prova sarà assegnato un punteggio da 0 a 1, secondo quanto più dettagliatamente descritto nel più volte citato allegato B, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 29. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la commissione predisporrà l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede di esame.

Articolo 26

Prova orale di lingua inglese

1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e). La prova sarà diretta ad accertare la conoscenza della lingua stessa secondo quanto indicato nel già citato allegato B al presente decreto.
2. Al termine della prova sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 29. La prova si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione predisporrà l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e dell'esito delle prove medesime. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede di esame.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di lingua inglese, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.
4. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di matematica che avrà luogo, indicativamente, nei giorni immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di cui al presente articolo.

Articolo 27

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera

1. La prova orale di matematica, che avrà luogo presso l'Accademia aeronautica, verterà sul programma di cui al già citato allegato B al presente decreto. La prova si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 29. L'esito della prova sarà comunicato al termine della stessa a tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di matematica, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreché ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la spagnola e la tedesca) di cui al già citato allegato B al presente decreto. La prova orale facoltativa di lingua straniera sarà diretta ad accertare la buona conoscenza della lingua stessa, secondo quanto indicato all'allegato B. I concorrenti che non vorranno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. Al termine della prova sarà assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderanno i seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 29:
 - votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0;
 - votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90;
 - votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80;
 - votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione predisporrà l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede d'esame.
5. I risultati della prova orale di matematica e della prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno, altresì, resi disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

Articolo 28

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, comma 4. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterrà all'Aeronautica militare.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) un ufficiale inferiore, segretario.Detta commissione, per la somministrazione della prova, si avvarrà del supporto del Centro di selezione dell'Aeronautica militare.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera b) sarà composta da:
 - a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata aerea, presidente;

- b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
 - c) sei o più ufficiali superiori in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana;
 - d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera c) sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri;
 - c) un Maresciallo di sanità "operatore sanitario specializzato", segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.

5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera d) sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri;
 - c) un ufficiale inferiore, segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.

6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e) sarà composta da:
- a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata aerea, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
 - c) due ufficiali superiori, di cui un ufficiale dell'Arma aeronautica, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo (o, in caso di indisponibilità di tale figura professionale, un ufficiale dell'Arma aeronautica qualificato per le "selezioni speciali", capo gruppo psicoattitudinale) ed un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale, membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - d) sei o più ufficiali superiori in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale di matematica;
 - e) uno o più ufficiali superiori in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova facoltativa di informatica;
 - f) uno o più ufficiali superiori in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua

straniera prescelta dai concorrenti, membri aggiunti per la prova orale di lingua inglese e per la prova facoltativa di lingua straniera;

- g) un ufficiale superiore in servizio permanente ed un insegnante di educazione fisica, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
- h) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi per le sole prove/materie per le quali sono aggregati. Detta commissione potrà avvalersi del supporto di personale in servizio presso l'Aeronautica militare ovvero convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo professionale, nonché di ufficiali qualificati perito settore e di sottufficiali qualificati aiuto perito settore dell'Aeronautica militare, di ufficiali ed aspiranti ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e di istruttori sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in ambito sportivo.

Articolo 29

Graduatorie di merito

1. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e) formerà, per i concorrenti che, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici ed a quelli psicoattitudinali e comportamentali, avranno superato le prove d'esame obbligatorie di cui ai precedenti articoli 22, 26 e 27, le seguenti graduatorie di merito per i ruoli sottoindicati:
 - a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota;
 - b) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
 - c) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - d) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione della graduatoria del ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari (entro i primi di agosto 2010 per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, entro i primi di ottobre 2010 per i ruoli del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico ed entro i primi di novembre 2010 per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica), dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3, comma 4.
3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3 e 16, comma 11, del presente decreto - i concorrenti utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del presente decreto.
4. Al termine dell'attività di volo di cui al successivo articolo 33 ed entro e non oltre la data di inizio del corso regolare prevista dal piano di studi, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera e) formerà una graduatoria di merito in cui saranno iscritti tutti i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica che, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici ed a quelli psicoattitudinali e comportamentali, avranno superato le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 22, 26 e 27. Tale graduatoria comprenderà anche i concorrenti già vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità

pilota, di cui al precedente comma 1, che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione di concorrere anche per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica e che, essendo stati ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio, siano stati dimessi d'autorità dal relativo corso di cui al successivo articolo 33, nonché i concorrenti già vincitori che si siano trovati nelle condizioni indicate al successivo articolo 33, comma 6. Non saranno iscritti nella predetta graduatoria di merito, invece, i concorrenti per il ruolo naviganti normale che:

- a) abbiano conseguito il brevetto di pilota di cui al successivo articolo 33;
 - b) siano stati dimessi a domanda dal corso di pilotaggio di cui al successivo articolo 33;
 - c) risultati già vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica di cui al precedente comma 1, abbiano rinunciato all'ammissione in Accademia per detto ruolo.
5. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3, e 16, comma 11 del presente decreto - i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente comma 4, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del presente decreto.
 6. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di concorrenti che si verificassero entro il settimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica ed entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori per i ruoli normali del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico o del Corpo sanitario aeronautico, l'Accademia aeronautica avrà la facoltà di ripianare le vacanze.
 7. Ciascuna graduatoria sarà formata secondo l'ordine risultante dalla somma dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica, con l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di lingua inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla prova facoltativa di informatica di cui al precedente articolo 25 e di quello incrementale, calcolato, come indicato al precedente articolo 27, comma 3, in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
 8. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale. A parità di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettera n), sempreché dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
 9. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi regolari formate dalla commissione e la definitività dell'ammissione ai corsi, non sarà consentito il transito di un allievo ad un corso diverso da quello che è stato ammesso a frequentare.
 10. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tali pubblicazioni sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale. I risultati saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.

Articolo 30

Istruttoria delle domande dei concorrenti militari in servizio e allievi delle Scuole militari

1. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio, nonché quelli in servizio all'estero, che abbiano titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 16 del presente decreto, dovranno consegnare la domanda in duplice copia firmata in originale, entro il termine di scadenza per la presentazione di cui al precedente articolo 19, comma 1, ai rispettivi Comandi di appartenenza i quali, dopo averla vistata dovranno provvedere a:

- a) confermare la data di presentazione della domanda, apponendo data e numero di protocollo nell'apposito spazio su entrambe le copie;
 - b) trasmettere una copia della domanda all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA) entro tre giorni dalla presentazione della stessa;
 - c) custodire l'altra copia della domanda;
 - d) consegnare al concorrente fotocopia della domanda recante la data di presentazione ed il numero di protocollo apposto;
 - e) trasmettere, a mezzo fax, all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi (numero 081/7355083) entro il giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande l'elenco nominativo dei militari che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;
 - f) informare tempestivamente l'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi, di ogni variazione successiva riguardante la posizione del concorrente (promozioni, trasferimenti, collocamento in congedo, cambio di recapito, invio alla frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e disciplinare, ecc.), fino all'eventuale incorporazione in Accademia.
2. È fatto obbligo ai concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far pervenire copia della domanda al Comando della 1^a Regione aerea - Milano o al Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^a Regione aerea - Bari presso il quale sono in forza. Tali Comandi, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Aeronautica militare in congedo a loro in forza, comunicheranno tempestivamente all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi ogni notizia in loro possesso riguardante la situazione penale e disciplinare dei medesimi ed ogni variazione che si dovesse verificare sino all'eventuale loro incorporazione in Accademia.

Articolo 31

Disposizioni specifiche per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 18, le attività indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dall'Accademia aeronautica.

Articolo 32

Disposizioni varie

1. L'Accademia aeronautica, con lettera raccomandata o telegramma, inviterà i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
 - a) all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente prescritta dalla normativa vigente;
 - b) al rilascio, quando prescritto, del nulla osta da parte della Forza armata/Corpo armato interessato.I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro di posta, un telegramma di accettazione o di rifiuto all'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica.
2. Coloro che non si presenteranno alla data indicata nella predetta comunicazione, sebbene abbiano precedentemente dichiarato di accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciari e non saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia aeronautica provvederà a dare

comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori, acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare:
 - a) un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, attestante le vaccinazioni precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive);
 - b) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
 - c) copia dei certificati, consegnati all'atto degli accertamenti psicofisici, relativi:
 - a tutti i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali;
 - all'idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto.

Gli stessi dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di arruolamento volontario, di cui al precedente articolo 9, comma 1. Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno considerati rinunciari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalità. Parimenti si procederà per coloro i quali chiederanno di essere dimessi a domanda durante il periodo in cui l'Accademia Aeronautica ha la facoltà di ripianare le vacanze ai sensi del precedente articolo 29, comma 6 e del successivo articolo 33, comma 3.

Anche in tali casi l'Accademia aeronautica procederà a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti, secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle norme vigenti, relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza dalla data di ammissione al terzo anno di corso.

4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia aeronautica, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. Allo scopo, l'Accademia aeronautica, al termine della fase di accertamento dell'attitudine al volo, di cui al precedente articolo 33, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.
5. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione alla frequenza dei corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di reparto/ente di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al vincitore di concorso a cura dell'Accademia aeronautica, chiederà al militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o rinuncia alla frequenza dei corsi in qualità di allievo presso l'Accademia aeronautica. In caso di accettazione il predetto Comando terrà presenti le seguenti disposizioni:
 - a) la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia aeronautica;
 - b) i documenti matricolari, ove non siano in buono stato, dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole;

c) tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere inviati entro 15 giorni al Comando dell'Accademia aeronautica, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione, comprese quelle relative all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico.

6. Gli ammessi ai corsi potranno essere dimessi dall'Accademia aeronautica:

a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni);

b) d'autorità per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere od al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Gli allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno restituiti al Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione. Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato saranno inviati in licenza speciale in attesa delle decisioni della Direzione generale per il personale militare in merito al reintegro nel grado posseduto all'atto dell'ammissione in Accademia ed all'eventuale riammissione in servizio. Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali e dei volontari di truppa in ferma, se nel frattempo non hanno completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo trascorso in Accademia), saranno rinviati agli enti di provenienza con il grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia ed in attesa di eventuale reimpiego da parte delle autorità competenti.

7. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del corso regolare, per i quali in qualsiasi momento del concorso o durante la frequenza del corso regolare, venga accertata la positività ad accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico o non autorizzate dagli organismi del Servizio sanitario dell'Aeronautica militare. Il giudizio di inidoneità è definitivo.

Articolo 33

Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

1. I vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota, convocati in Accademia aeronautica ed acquisita la qualifica di allievi, saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota, sarà effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo.

2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno dimessi d'autorità dall'Accademia aeronautica. Ad essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 32, comma 6. I predetti allievi, dimessi d'autorità dal corso di pilotaggio, se hanno chiesto di partecipare anche per il ruolo normale delle armi, saranno iscritti nella graduatoria di merito di cui all'articolo 29, comma 4 e, se vincitori, saranno ammessi alla frequenza del relativo corso.

3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneità di cui al precedente comma 1 ed in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia aeronautica potrà convocare, oltre ai 45 (quarantacinque) vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente articolo 16 per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino ad un massimo di 20 (venti) unità. All'atto della presentazione in

Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di mesi quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità al volo e, se conseguono il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi disponibili per effetto di rinunce o di dimissioni volontarie o d'autorità dei vincitori. In tal caso, la ferma volontaria di mesi quattro sarà commutata nella ferma triennale di cui al precedente articolo 9, comma 1.

4. Potrà essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potrà convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro tre giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione.
5. L'ammissione al corso regolare sarà disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 29, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso. I concorrenti di cui al precedente comma 1, partecipanti anche per i posti per il ruolo normale delle armi, se non completano l'attività di volo entro la settimana antecedente la data di inizio del corso regolare prevista dal piano di studi ovvero al momento della redazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 29, comma 4, saranno iscritti nella graduatoria per i posti di cui al succitato articolo 29, comma 4. I predetti concorrenti che risulteranno utilmente collocati nella citata graduatoria di merito secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del presente decreto dovranno redigere apposita dichiarazione per:
 - a) essere ammessi alla frequenza del corso per i posti per il ruolo normale delle armi, secondo quanto stabilito nel precitato articolo 29, comma 5, e rinunciare definitivamente al corso di pilotaggio di cui al presente articolo;
 - b) proseguire l'iter previsto per il conseguimento del brevetto di pilota di cui al presente articolo, rinunciando definitivamente all'ammissione in Accademia per i posti per il ruolo normale delle armi. Nel caso in cui questi ultimi concorrenti siano successivamente ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno dimessi d'autorità dall'Accademia aeronautica. Ad essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 32, comma 6 e non potranno, in alcun modo, essere ammessi ai corsi per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), n. 2).
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro e, se di sesso maschile, i relativi documenti matricolari verranno restituiti al Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 6 ovvero ammessi alla frequenza del relativo corso se risultati vincitori secondo quanto indicato al precedente articolo 29, comma 4.
7. I concorrenti che abbiano già partecipato negli anni precedenti al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota, dell'Accademia aeronautica e che abbiano già conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1.
8. I concorrenti di cui al precedente comma, se vincitori, saranno convocati in Accademia aeronautica in date successive in relazione all'inizio delle lezioni della prima classe del corso regolare.

9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di forza maggiore, non potrà essere effettuato ovvero completato entro il termine indicato nell'articolo 29 del presente decreto, lo stesso potrà essere svolto nelle date che l'Amministrazione della difesa riterrà più opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialità pilota, saranno ammessi con riserva, in virtù di quanto indicato nel già citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.

Articolo 34

Disposizioni specifiche per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini del presente concorso, è il Comandante dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)